

	CONVENZIONE COMUNALE	
	FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ	
	CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE	
	ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI	
	PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	
	L'anno duemilaventicinque (2025), nel giorno risultante dalla apposizione	
	della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità	
	elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
	FRA	
	Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – codice fiscale 00104330493 -	
	con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1 legalmente	
	rappresentato da <i>Omissis</i> , nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i> , e domiciliato presso la	
	sede dell'Ente, il quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n.	
	267/2000 e dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del	
	Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza	
	Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di	
	integrazione di cui in ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 213 del 30/06/2025,	
	autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il	
	presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del	
	xx/xx/xxxx.	
	E	
	C.R.I. – CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI LIVORNO - codice	
	fiscale 92120500498, iscritta nell'Elenco Regionale della Toscana del	
	Volontariato di Protezione Civile con n° 281/01 con Dec. Dir.le 5632/2014	
	(rilevato dall'Elenco Gesvot della Regione Toscana) ai sensi della L. R. n°	
	1	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 1/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

67/2003 con sede in Livorno, via Lamarmora n. 14, rappresentata dal Presidente *Omissis*, nato a *omissis*, il *omissis* e domiciliato per la carica ove sopra (in seguito semplicemente “l’associazione”);

VISTI E RICHIAMATI

- l’articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., “*Codice della Protezione Civile*”, in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12, comma 2, 13, comma 1;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare gli artt. 55 e 56;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;
- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e

contratti (artt. 1173 e ss.);

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all’art. 10;

- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;

- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;

- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;

- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

	PREMESSO	
	- che i Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,	
	possono avvalersi dell’operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo	
	svolgimento di attività di interesse generale;	
	- che il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il	
	valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di	
	partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l’attività delle libere	
	forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;	
	- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il	
	più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in	
	particolare, la massima valorizzazione delle sue risorse;	
	- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed	
	iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse	
	finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria	
	competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione	
	civile (nel seguito, semplicemente “associazioni”);	
	- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con	
	procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un “ <i>Avviso pubblico</i>	
	<i>finalizzato alla individuazione delle associazioni di volontariato organizzato</i>	
	<i>di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione</i>	
	<i>civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il</i>	
	<i>comune di Livorno</i> ” (di seguito, semplicemente, “avviso pubblico”) di cui	
	alla determinazione n. 11101 del 20/12/2024;	
	- che all’art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed	
	indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le	
	4	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 4/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

	associazioni garantiscono e per le quali si impegnano ad assicurare il	
	supporto e la collaborazione secondo quanto proposto nel progetto presentato	
	nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo quanto previsto	
	nell'avviso stesso;	
	- che all'art. 10 della convenzione originaria, così come modificato con il	
	sopra citato atto aggiuntivo, si prevede espressamente che <i>“Il Comune, al</i>	
	<i>verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di integrare le</i>	
	<i>risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici provvedimenti per</i>	
	<i>lo svolgimento delle medesime attività previste dalla presente convenzione.</i>	
	<i>In caso di specifiche necessità aggiuntive riguardo le attività previste dal bando,</i>	
	<i>l'amministrazione potrà procedere al soddisfacimento di tali necessità,</i>	
	<i>attivando le associazioni interessate, previa individuazione delle risorse</i>	
	<i>aggiuntive che saranno di volta in volta impegnate a favore delle suddette</i>	
	<i>associazioni.”</i>	
	- che si sono effettivamente verificate circostanze impreviste ed imprevedibili	
	– a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo stato di emergenza in atto,	
	relativo all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale – che hanno	
	determinato, e tuttora determinano, un sempre maggior coinvolgimento di	
	tutte le componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di	
	porre in essere le conseguenti attività collegate a quelle previste dall'art. 4	
	della convenzione originaria;	
	- che l'Associazione C.R.I. – CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI	
	LIVORNO (di seguito solo C.R.I.) - codice fiscale 92120500498, con sede in	
	Livorno, via Lamarmora n. 14, facente parte del Servizio di protezione civile	
	comunale, è stata coinvolta, tramite la Prefettura di Livorno, dal Ministero	
	5	

	dell'Interno, nello svolgimento di attività di vettovagliamento ed altre eventuali attività connesse allo sbarco di migranti;	
	- che, non rientrando le attività di vettovagliamento nelle attività indicate nell'art. 4 della convenzione originaria, si rende necessario, a mente del richiamato art. 10 della convenzione, adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte a tutte le necessità di soccorso alla popolazione colpita da eventi emergenziali <i>ex art. 2, comma 6, del succitato "Codice della Protezione civile"</i> ;	
	- che queste premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO	
	Le parti, come sopra costituite, convengono che, in occasione di ogni evento che coinvolge i migranti e/o il Servizio di protezione civile comunale, l'associazione, con organizzazione e mezzi propri, dietro specifica richiesta di attivazione da parte del Comune di Livorno, supporti il suddetto Servizio durante tutte le fasi operative con ogni attività, garantendo anche la disponibilità di attrezzature che dovessero rendersi necessarie al Servizio stesso.	
	Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dall'associazione, legate allo svolgimento delle suddette attività e/o alla disponibilità delle suddette attrezzature, secondo le modalità più avanti specificate e nel limite massimo delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 8.	
	ART. 2 – ORGANIZZAZIONE	
	6	

	Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato	
	nell'ambito della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati	
	nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il	
	numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di	
	reperibilità specifico.	
	L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della	
	presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di	
	proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo	
	tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico,	
	ed il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetta efficienza e	
	funzionalità.	
	ART. 3 – RESPONSABILITÀ	
	Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione	
	dell'associazione è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81	
	del 9 aprile 2008.	
	Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si	
	costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il	
	Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.	
	L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale,	
	e garantisce che l'individuazione dei volontari e volontarie che partecipano	
	alle attività previste dalla presente convenzione avviene secondo i seguenti	
	requisiti:	
	- maggiore età;	
	- abilitazione alla guida, qualora necessaria (patente di guida correlata al tipo	
	di mezzo eventualmente condotto);	
	7	

	- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;	
	- adeguate preparazione e consapevolezza circa le attività oggetto della presente convenzione;	
	- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;	
	- copertura assicurativa contro i danni patiti dal personale impiegato per le attività oggetto della presente convenzione, nonché di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti all'espletamento delle attività medesime.	
	In caso di infortuni al personale o danni a terzi durante l'espletamento delle attività, l'associazione risponde direttamente, manlevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.	
	In caso di danni ai mezzi operativi dell'associazione, che non fossero eventualmente rimborsati da coperture assicurative a qualsiasi titolo operanti, occorsi durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, vale quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione originaria, rubricato <i>"Rimborso danni ed eventuale utilizzo dell'importo a tal fine accantonato"</i> , e verrà utilizzato, nei limiti della disponibilità, il fondo specifico già previsto in Convenzione originaria.	
	Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e pianificazione ad esso sovraordinati.	
	8	

	ART. 4 – ATTIVITÀ ED ATTREZZATURE	
	In occasione di ogni evento che coinvolge i migranti e/o il Servizio di	
	protezione civile comunale, l’associazione porrà in essere le attività, e	
	metterà a disposizione le attrezzature, necessarie e funzionali a fare fronte	
	alle esigenze connesse all’evento stesso, secondo quanto specificato dai	
	successivi articoli 5 e 6.	
	ART. 5 – ATTIVITÀ DI VETTOVAGLIAMENTO	
	In occasione di ogni evento che coinvolge i migranti, l’associazione attiverà	
	il vettovagliamento in loro favore, secondo le specifiche che seguono.	
	1 – <i>Generalità</i> – L’attività di vettovagliamento consiste nel tempestivo	
	reperimento, trasporto, conservazione, e successiva messa a disposizione in	
	favore dei migranti, entro 3 ore dalla richiesta da parte del Comune, di razioni	
	composte da generi alimentari e bevande, in perfette condizioni igieniche e di	
	conservazione, per contribuire a soddisfare i bisogni primari di alimentazione	
	e nutrizione delle suddette persone.	
	Nella composizione delle razioni, ove possibile, si deve tenere conto anche:	
	• della possibile osservanza, da parte di alcune di queste persone, di	
	precetti religiosi che vietano il consumo di determinati tipi di	
	alimenti;	
	• di eventuali necessità alimentari particolari collegate a stati di salute	
	già noti al momento dell’arrivo (quali, a titolo meramente	
	esemplificativo, celiachia, diabete ed intolleranze alimentari gravi).	
	Per quanto sopra, nella composizione delle razioni alimentari che	
	costituiscono il vettovagliamento, non sono previsti i salumi, la carne suina,	
	le preparazioni a base di frutti di mare. È prevista la disponibilità, qualora	
	9	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 9/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

	reperibili facilmente in zona, di porzioni di alimenti privi di glutine e/o di lattosio, senza zuccheri aggiunti e/o privi di carni “rosse” e derivati.	
	Gli alimenti che compongono le razioni devono essere reperiti in commercio – presso imprese in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalle vigenti norme per la vendita e/o somministrazione e/o preparazione di alimenti – e preferibilmente devono essere messi a disposizione dei beneficianti nella loro confezione originale integra. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere comunque manipolati solo da addetti muniti di adeguati DPI. In ogni caso, le Parti concordano che l’associazione seguirà le procedure del protocollo HACCP al fine di minimizzare il rischio collegato alla manipolazione di alimenti. Non rientra nella definizione di vettovagliamento (ed è pertanto vietata) la somministrazione ai migranti di preparazioni alimentari “casalinghe”, o comunque provenienti da fonti diverse dagli esercenti autorizzati ai sensi delle vigenti norme.	
	2 – <i>Tipologia e composizione delle razioni</i> – Le parti convengono che le razioni da fornire alle persone in arrivo sono suddivise nelle seguenti tipologie di composizione:	
	(a) Razione “di conforto” (indicativamente 435 kcal, 1.820 kJ, 10 g proteine), composta da:	
	1. due porzioni di snack salato (tipo crackers integrali) da 30 g ciascuna	
	2. uno snack dolce (tipo plum cake) da 30 g	
	3. un frutto (mela 150 g o altro)	
	4. una bottiglietta di acqua naturale da 500ml	
	5. tovagliolo di carta	
	10	

	(b) Razione da prima colazione (indicativamente 130 kcal, 550 kJ, 2 g	
	proteine), composta da:	
	1. snack dolce (tipo crostatina industriale con marmellata) da 30g	
	2. bevanda calda (thè) da 200 ml	
	3. cucchiaino di plastica	
	4. 2 bustine di zucchero	
	5. tovagliolo di carta	
	(c) Razione da pasto principale (pranzo/cena) (indicativamente 730 kcal,	
	3.050 kJ, 60 g proteine) composta da:	
	1. piatto unico con 80 g di riso tipo basmati lessato (pesato a crudo)	
	insieme a 200 g di verdure miste cotte in padella (ad esempio	
	peperoni, melanzane, carote, zucchine) e 150 g di petto di pollo	
	cotto in padella	
	2. porzione di dolce (tipo crostatina o biscotti wafer) da almeno 30g	
	3. bottiglietta di acqua naturale da 500ml	
	4. posate monouso	
	5. tovagliolo di carta	
	(d) Razione per lattanti o bambini fino a 18 mesi, composta da:	
	1. monodose di latte in polvere “per lattanti” oppure “di	
	proseguimento”	
	2. bottiglietta di acqua naturale da 500ml	
	3. porzione di omogenizzato	
	4. biberon in materiale plastico completo di tettarella.	
	ART. 6 – ATTIVITÀ CORRELATE	
	In occasione di eventi che coinvolgono i migranti e/o il Servizio di protezione	
	11	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 11/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

	civile comunale, l'associazione supporterà il suddetto Servizio durante tutte	
	le fasi operative, provvedendo anche a svolgere eventuali altre attività che si	
	rendessero opportune per tale necessità, comprese quelle previste dal	
	precedente art. 5, e mettendo – eventualmente in via continuativa – a	
	disposizione del Servizio di Protezione civile del Comune eventuali	
	attrezzature e beni di proprietà necessari alle attività istituzionali di	
	Protezione civile.	
	ART. 7 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2025, salvo eventuali	
	proroghe della convenzione originaria.	
	ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE	
	Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per finanziare quanto	
	previsto dalla presente convenzione, trovano copertura come nel seguito	
	specificato:	
	• € 2.000,00 imputandola al Cap. 9324/10 “Trasferimento Protez.	
	Civile – Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, annualità 2025,	
	C.P.F. 1.04.04.01.001, Impegno n. 2025/xxxx;	
	La somma complessiva di € 2.000,00 verrà impiegata unicamente per il	
	rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall'associazione	
	per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione di	
	attrezzature di cui alla presente convenzione, e l'eventuale residuo di fine	
	annualità potrà essere utilizzato, a seguito di provvedimento aggiuntivo di	
	impegno di spesa, per incrementare il budget assegnato a ciascuna	
	associazione nell'ambito della Convenzione originaria, da redistribuire alle	
	12	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 12/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

stesse proporzionalmente ai punteggi ottenuti dai progetti presentati, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 9 – RIMBORSO SPESE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature di cui agli artt. 4, 5 e 6 e per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere all'associazione, quale rimborso spese, un importo pari alla somma delle spese sostenute e documentate per ciascun intervento richiesto;

Le spese ammesse al rimborso sono quelle sostenute direttamente, e documentate, dall'associazione per l'acquisto delle razioni e, se ricorre la circostanza, per la loro lavorazione e confezionamento, nonché per le altre attività eventuali e per la messa a disposizione delle attrezzature di cui all'art. 6.

L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri membri.

Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese.

ART. 10 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante invio delle fatture giustificative delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature previste dalla presente convenzione.

	Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo delle risorse disponibili come individuate all'art. 8.	
	Il Settore Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.	
	Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.	
	I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui conti correnti che saranno indicati dall'associazione.	
	ART. 11 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO	
	Qualora il Comune verifichi eventuali inadempienze – da parte dell'associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, procederà con l'avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'associazione potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio della contestazione stessa.	
	Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni formulate dall'associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune, secondo la gravità di quanto accertato, potrà:	
	- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile l'inadempienza verificata;	
	- disporre la sospensione dell'operatività dalla presente convenzione nei confronti dell'associazione fino al momento in cui siano ripristinate le condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente svolte e/o delle attrezzature effettivamente messe a disposizione;	
	14	

	- disporre l'esclusione dell'associazione dalla convenzione qualora questa non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente accordo;	
	In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell'associazione dalla convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese sostenute dall'associazione fino a tale data;	
	Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile dispongano l'esclusione o la decadenza dell'associazione dai rispettivi elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente convenzione.	
	ART. 12 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
	Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. “ <i>Codice del terzo settore</i> ”.	
	ART. 13 – SPESE	
	Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma del presente atto, accetta di sostenerle.	
	ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
	Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.	
	ART. 15 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione,	
	15	

	ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	ART. 16 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell’ambito delle proprie attività istituzionali e nell’erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.	
	Tipologie di dati personali trattati	
	Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie allo svolgimento delle attività o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come “particolari” dall’art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.	
	Finalità del trattamento	
	Le attività di trattamento saranno finalizzate a:	
	• erogare i servizi richiesti dagli interessati;	
	16	

	• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;	
	• eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;	
	• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;	
	• contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte	
	Base giuridica	
	Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.	
	Conferimento	
	Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.	
	Tempi di conservazione	
	17	

	I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, allo svolgimento delle attività e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.	
	Destinatari dei dati personali	
	I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.	
	Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Pubblico Servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.	
	Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.	
	18	

	I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni	
	Diritti dell'interessato	
	La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it .	
	Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.	
	Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)	
	Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it , PEC comune.livorno@postacert.toscana.it .	
	19	

	Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri	
	contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it .	
	La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione	
	delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della	
	normativa in materia di trattamento dei dati personali.	
	Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	
	p. il Comune di Livorno	
	F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
	p. l'Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno	
	F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
	Il sottoscritto <i>Omissis</i> , in qualità di Presidente dell'Associazione C.R.I. –	
	CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI LIVORNO, dichiara, sotto	
	la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare espressamente,	
	ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le	
	clausole di cui agli articoli 2 – organizzazione; 3 – responsabilità; 7 – validità	
	della convenzione; 8 – risorse finanziarie; 9 – rimborso spese; 10 – modalità	
	di rendicontazione delle spese e liquidazione e pagamento dei rimborsi; 11 –	
	sospensione, esclusione e recesso; 12 – registrazione e imposta di bollo; 13 –	
	spese; 14 – elezione domicilio; 15 – foro competente; 16 – informativa	
	20	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 20/22 - 10/11/2025 10:19:15 - Determinazione N.8980/2025 - Data 10/11/2025	

relativa al trattamento dei dati personali.

p. l'Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e03456962b3015479671c04b470d8cbeaa67c51facd8abb451cb8962bfea9e64

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8980/2025

Data: 10/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON C.R.I. – COMITATO LIVORNO (INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE) PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=846126b54530762b_p7m&auth=1

ID: 846126b54530762b